



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Venezia
Sezione specializzata societaria

Composto da:

dott. Manuela Farini Presidente relatore

dott. Liliana Guzzo Giudice

dott. Luca Boccuni Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 9807 /2013 del ruolo generale promossa

da

A

rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv.

[redacted], con domicilio eletto presso il suo studio in

B

rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv.



[redacted], con domicilio eletto presso il suo studio in

parte attrice

contro



, contumace

, rappresentato e difeso, come da mandato in atti,
dall'avv. , con domicilio eletto presso il suo studio in






parte convenuta

CONCLUSIONI

Di parte attrice:

Nel merito:

1) Previo accertamento della responsabilità anche penale del convenuto  con riferimento ai fatti meglio descritti nella narrativa dell'atto di citazione, condannare il medesimo ex art. 2043 c.c. al versamento in favore di  della somma di euro 200.000,00 ed in favore di  della somma di euro 50.000,00 a titolo di risarcimento dei danni anche non patrimoniali rispettivamente subiti, o quella diversa somma che risulterà in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

2) Spese e competenze di causa interamente rifuse.

In via istruttoria:

Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie (prove orali e CTU contabile) formulate nella II^a memoria ex art. 183 VI^o comma cpc del 30.09.2014.

Non si accetta il contraddittorio su eventuali nuove domande e ci si oppone sin d'ora a qualsiasi istanza e/o eccezione formulata dalla controparte.

Di parte convenuta:

Nel merito:

- 1) Dichiararsi l'estinzione del giudizio;
- 2) Respingersi ogni domanda attorea;
- 3) Spese e competenze di lite rifuse.

In sede istruttoria:



1) Disporsi CTU contabile per verificare la congruità della stima redatta al 30.09.2011 dal **D** rapportata al bilancio approvato al 31.12.2012 dagli odierni attori,

Svolgimento del processo

Con l'atto di citazione introduttivo della causa s.r.l. **A** + **B**, entrambi soci della soc. **E** rispettivamente per la quota del 32% e del 20%, convenivano in giudizio **C** (anch'egli socio per la quota del 43,2%) e il **D**, chiedendo la condanna degli stessi ex art. 2043 c.c. in solido ovvero, in via subordinata, ciascuno per la rispettiva responsabilità, al versamento in favore di **A** della somma di €.200.000,00 ed in favore di **B** della somma di €.50.000,00, a titolo di risarcimento dei danni anche non patrimoniali.

Gli attori precisavano di essere entrati nella s.a.s. **E** dopo la trasformazione della stessa in s.r.l. **E**, avvenuta con atto del 27.12.2011 Rep. n. (doc 2 fascicolo attoreo), sottoscrivendo un aumento di capitale da €. 52.000,00 ad €.100.000,00 deliberato nell'assemblea del 23.2.2012 (doc.5 fascicolo attoreo); che l'ingresso in società aveva comportato il versamento, incluso il sovrapprezzo, di complessivi €. 130.000,00 da parte di **A** e di complessivi €. 50.000,00 da parte di **B**, che i nuovi soci avevano prestato affidamento nella veridicità dei dati sull'attivo patrimoniale di s.r.l. **E** risultanti dalla relazione di stima redatta ai sensi dell'art. 2500 ter c.c. dal **D** ed asseverata con giuramento in data 20.12.2011 avanti il Giudice di Pace di (doc. 3 fascicolo attoreo) e che l'operazione era stata concordata tra i soci originari di **E** Sas (**C** e **F**) ed i nuovi soci erano entrati con l'obiettivo di sviluppare i progetti in essere e giungere alla produzione in serie di dispositivi elettronici innovativi da diffondere sul mercato.

Gli attori evidenziavano che, a distanza di un solo anno, la situazione economico finanziaria della società si rivelava



diversa da quella prospettata nella relazione di stima del **D** . tanto che già in data 29.11.2012 il C.d.A di s.r.l. **E** Deliberava di sottoporre all'assemblea dei soci la necessità di provvedere ad un rifinanziamento con apporto pro-quota da parte di tutti i soci o, in alternativa, la messa in liquidazione della società (doc. 6 fascicolo attoreo) e che a seguito di verifiche sull'effettivo valore degli elementi dell'attivo patrimoniale della società (magazzino e crediti) essi avevano scoperto che tali elementi dell'attivo erano inferiori rispetto alla stima a suo tempo redatta dal **D** evidenziando che lo stimatore aveva: a) conteggiato articoli fisicamente mai rinvenuti presso la sede operativa della società (per un controvalore di euro 14.068,00), essendo il valore delle rimanenze di magazzino crollato da €. 144.490,00 indicati nella perizia del **D** ad €. 63.867,00 indicati nel bilancio dell'anno successivo; b) inserito beni non di proprietà della società come presenti presso il terzista **G** per un controvalore fittizio di ulteriori euro 25.000,00; c) indicato crediti in complessivi euro 159.730,00 ma in gran parte inesigibili e d) indicato il valore delle immobilizzazioni immateriali per "costi di ricerca e sviluppo", corrispondenti a tre progetti (Progetto **D** Progetto **D** e Progetto **D**) in €. 62.750,00, nonostante i progetti fossero già venduti a terzi o del tutto incompleti, circostanza scoperta, a detta degli attori, a seguito di ulteriori verifiche effettuate dopo l'approvazione del bilancio dell'anno 2012 .

Gli attori precisavano che il bilancio al 31.12. 2012 si chiudeva con una perdita di oltre €. 258.000,00 (doc.9 fascicolo attoreo), e che, constatata la non disponibilità dei soci a provvedere al rifinanziamento, l'assemblea ordinaria del 14.06.2013 dava mandato al Presidente del Cda di convocare un'assemblea per deliberare la messa in liquidazione della società (doc.10 fascicolo attoreo).

Alla luce delle gravi incongruenze scoperte, che certamente non potevano essere ignorate dall'ex amministratore **C** , e della conseguente distorta e fittizia rappresentazione dell'attivo patrimoniale offerta nella relazione di stima redatta dal **D** , le attrici contestavano al



primo la violazione del dovere di correttezza imposto dall'art. 1337 c.c. nelle trattative precontrattuali, oltre alla "mala gestio" consistente nella fittizia sopravvalutazione del patrimonio societario all'atto della trasformazione (art. 2632 c.c.); al **D** veniva contestato il negligente operato in qualità di esperto stimatore, per avere in modo del tutto superficiale "ratificato" la situazione patrimoniale della società risultante al 31.12.2010, omettendo i necessari accertamenti in ordine all'effettiva esistenza, proprietà e valore delle rimanenze di magazzino e dei crediti, con conseguente responsabilità per i danni causati alla società, ai soci e ai terzi (art. 2343 comma 2 c.c.), oltreché per il reato di cui all'art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico).

Il **C** restava contumace, mentre il **D** si costituiva in giudizio con comparsa del 3.04.2014 chiedendo il rigetto delle domande attoree, contestando il ritardo con cui gli attori avevano denunciato l'erroneità della stima del 30.09.2011; sostenendo che essa era corretta e che la diversa consistenza del magazzino doveva attribuirsi ai mutamenti e trasformazioni verificatisi in epoca successiva e connessi all'utilizzo dei beni da parte della società.

Il **D** evidenziava che il bilancio al 31.12.2011 era stato approvato con i voti degli stessi attori e riportava valori in linea con quelli della perizia contestata.

Nel corso della causa gli attori trovavano un accordo con il convenuto **C** con il quale nel frattempo era stato perfezionato e già eseguito un accordo transattivo.

Le parti producevano in giudizio documenti e scambiavano memorie quindi precisate, all'udienza dell'1.7.2015, le conclusioni sopra indicate, la causa veniva trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

Non è fondata la domanda di estinzione del processo a seguito della transazione stipulata dal **C** con la società, rilevandosi, in primo luogo che la norma applicabile è l'art. 1304 c.c. (e non l'art. 1301 c.c., invocato dal **D** , che attiene alla remissione del debito).



Non può ritenersi, nel caso in questione, che la transazione conclusa tra le attrici ed il **C** sia riferibile al debito nel suo complesso, e non invece alla sola posizione del **C**, come si desume dal documento prodotto in giudizio dal **D** sub n. 4 in allegato alla comparsa conclusionale (essendo la transazione intervenuta nel corso del presente giudizio). L'atto di transazione stipulato dalle attrici con il **C** indica la volontà delle attrici transigere il debito facente capo allo stesso, e contiene l'espressa riserva di proseguire l'azione contro il **D**. Tale indicazione non incide sul diritto del condebitore ad approfittare della transazione, ex art. 1304 c.c., trattandosi di un diritto potestativo il cui esercizio è svincolato dalla volontà delle parti dell'atto di transazione (sempre che ne sussistano i presupposti, consistenti nella transazione dell'intero debito, circostanza che compete al giudice determinare: Cass. Sez. Un. n. 3017472011), ma è comunque indicativo, in sede di interpretazione della volontà delle parti, dell'intenzione di transigere la sola quota di debito facente capo al **D**, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1304 c.c. che presuppone la transazione dell'intero debito.

Quanto al merito, le doglianze attoree riguardano: a) il conteggiato articoli fisicamente mai rinvenuti presso la sede operativa della società (per un controvalore di euro 14.068,00) e il valore delle rimanenze di magazzino minore di quello indicato nella perizia b) l'inserimento di beni non di proprietà della società come presso il terzista **G** Srl, per un controvalore fittizio di ulteriori euro 25.000,00; c) l'indicazione di crediti in gran parte inesigibili e d) l'erronea valutazione delle immobilizzazioni immateriali, indicate dal **D** in €. 62.750,00 per "costi di ricerca e sviluppo", in quanto corrispondenti a tre progetti (Progetto **A**, Progetto **B** e Progetto **C**) già venduti a terzi.

Si osserva, preliminarmente, che la relazione di stima ex art. 2500 ter c.c. mirava, come lo stesso perito ha evidenziato, non tanto ad una valutazione dell'avviamento o delle future prospettive reddituali della società in trasformazione, quanto alla valutazione della consistenza patrimoniale della società a



beneficio dei creditori sociali, di conseguenza le attrici che, successivamente alla trasformazione, entrarono in società, non potevano fondatamente porre a base della valutazione della convenienza dell'acquisto la sola perizia del **D** essendo loro onere acquisire anche "aliunde" informazioni sulla consistenza della società.

Ciò premesso, rileva il Tribunale che la imputazione al **D** nella relazione di stima, di immobilizzazioni immateriali non esistenti è contrastata dalla indicazione nel bilancio dell'anno 2012, prodotto dalle attrici sub doc. 9 e dalle stesse approvato (la società **A** rappresentata dall'amministratore suo legale rappresentante), di un importo analogo a quello indicato nella relazione del **D**. Non è, infatti, contestato quanto dallo stesso illustrato nella prima memoria ex art. 183 6° comma c.p.c., in cui il **D** afferma che "il bilancio al 31.12.2012 è stato approvato a maggioranza dall'Assemblea ordinaria della società in data 14.06.2013 con il voto favorevole degli odierni attori **A**

S.R.L., **B** e del Presidente del Consiglio di Amministrazione **F** riporta, tra l'attivo, un valore netto delle immobilizzazioni immateriali di € 45.909,00, derivante da costo storico ante trasformazione di € 89.207,00, fondo ammortamento ante trasformazione € 26.457,00, quindi come valore iniziale € 62.750,00, corrispondente al medesimo importo indicato nella relazione di stima (cfr. anche doc. 11-14 fascicolo attoreo).

In sostanza, come afferma il convenuto, "nel bilancio redatto ed approvato da controparte è stato integralmente fatto proprio il valore delle immobilizzazione immateriali esposte nella relazione di stima senza alcuna rettifica né svalutazione, se non il normale ammortamento, e nonostante all'epoca fosse già stata inviata la lettera di contestazione del 28.01.2013."

D'altra parte i dati del bilancio dell'anno 2012 approvato dalle attrici confermano, quanto alle immobilizzazioni immateriali, i valori del precedente bilancio, essendo, comunque, inverosimile che la vendita dei progetti sia stata scoperta, come affermano le attrici, solo dopo l'approvazione del bilancio 2012. La vendita, infatti, era avvenuta ben prima della trasformazione, risalendo le fatture allegate dalle attrici sub



doc. 12 e 13 rispettivamente al 30.11.2009 (fattura n. 103/2009 relativa al progetto '); al 25.7.2011 (fatt. n. 74/2011, relativa al progetto "scheda .), ed, inoltre, le attrici erano in possesso di tutta la contabilità aziendale, comprese le fatture sopra citate, circostanza che aveva permesso loro di verificare le svalutazioni del magazzino e dei crediti. , ovvero

Va, al riguardo, rilevato, che il **D** ha eccepito, ribadendo la circostanza nella memoria ex art. 190 c.p.c. che la contestazione della perizia di stima avvenne con la comunicazione del 28.01.2013 otto mesi e mezzo dopo che si erano insediati i nuovi amministratori e tredici mesi dopo dal deposito della relazione stessa, oltre che sedici mesi dopo la data di riferimento della stima contestata " di talché durante tale periodo il magazzino è stato gestito e utilizzato dalla società controllata dagli odierni attori per cui è impossibile individuarne il valore all'epoca, se non con riferimento alle scritture contabili della società, che è per contro il criterio che controparte addebita al rag. **D** : di aver adottato. Tra l'altro il valore del magazzino non può non ritenersi modificato per effetto delle scelte gestionali fatte dai nuovi soci e quindi dagli odierni attori nei sedici mesi di loro gestione".

Tale affermazione va condivisa considerato che il conteggio di beni "fisicamente mai rinvenuti presso la sede operativa della società (per un controvalore di euro 14.068,00" e, parimenti, l'indicazione dell'accertamento, in sede di approvazione del bilancio dell'anno 2011, di un minore valore del magazzino non può comportare automaticamente la conclusione che i beni mancanti non fossero presenti all'epoca della redazione della perizia di stima, potendo essere usciti dal magazzino in epoca successiva alla redazione della perizia stessa, né può ritenersi dimostrato un errore nella stima del valore del magazzino, potendo corrispondere il minor valore accertato, a distanza di un anno, al decorso de tempo che incide particolarmente sul valore dei beni trattati dall'impresa (prodotti informatici ed elettronici) e, per la loro natura tecnologica, sul valore dei materiali impiegati, soggetti a veloce svalutazione (cfr. doc. attoreo n. 7).



D'altronde, le apodittiche affermazioni attoree, non accompagnate da puntuali indicazioni e la scarsità di documentazione, essendosi parte attrice limitata a produrre l'elenco di beni in magazzino al 9.12.2011 (doc. 7), non sono idonee a sostenere una consulenza tecnica d'ufficio, la quale, anche per l'ulteriore tempo trascorso prima della promozione della causa, non permetterebbe la verifica della consistenza del magazzino al 30.9.2011 (data alla quale si riferisce la perizia del **D** (doc. attoreo n. 3) nell'autunno del 2011.

Analoghe considerazioni valgono per i crediti, la cui svalutazione a distanza di un anno non può essere imputata ad una precedente erronea valutazione dello stimatore, senza idonea dimostrazione (che le attrici non hanno fornito) della natura e qualità dei crediti e della situazione dei debitori.

Va, inoltre, considerato, con riferimento a tutte le contestazioni sollevate, che il bilancio dell'anno 2012 non è stato prodotto nella sua interezza, mancando la nota integrativa, elemento essenziale per la valutazione delle variazioni delle voci di bilancio, tra cui le ragioni delle minori consistenze indicate dalle attrici.

Per quanto detto non si ravvisa alcuna responsabilità né civile né (incidenter tantum), penale a carico del **D** e le domande attoree vanno rigettate.

Le spese, come liquidate in dispositivo, d'ufficio, in mancanza di nota spese, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta le domande proposte da s.r.l. **A** e **B** contro il **D**

Condanna le attrici in solido a ritondere al convenuto le spese processuali, che liquida in complessivi €. 12.950,00 per compenso, oltre a spese generali nella misura del 15%.

Venezia, 4.12.2015.

Il Presidente estensore

Manuela Farini

